

Martedì 25 ottobre 2005

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Disposizione transitoria

Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE, sono gestite conformemente *alle citate* decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 46

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A. Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle attività del programma integrato.

1. Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1 Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

- a) la mobilità transnazionale delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- b) i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- c) i progetti unilaterali e bilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36 e 39. Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

Martedì 25 ottobre 2005

1.2 Procedura 2

L'azione di seguito elencata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale la procedura di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

— i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e sulla base di tale decisione l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 31. Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese del coordinatore del progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri; i coordinatori dei progetti sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2. Procedura incentrata sulla Commissione

Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte dei progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla «procedura incentrata sulla Commissione»:

- a) i progetti unilaterali e bilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera a);
- b) i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
- c) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
- d) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
- e) altre iniziative conformi agli obiettivi del programma integrato («misure di accompagnamento»), di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 44.

B. Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma integrato siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino — per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati — agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

La Commissione fornisce alle agenzie nazionali, per quanto attiene ai fondi che gestiscono, criteri che devono rispettare in ordine alle procedure di selezione e attribuzione come pure alle disposizioni relative ai contratti, al pagamento e alle verifiche. Tali criteri tengono conto dell'ammontare delle sovvenzioni concesse; laddove queste ultime ammontino a meno di 25 000 EUR, vengono previsti sistemi semplificati in tutte le fasi che coinvolgono richiedenti o beneficiari. Consentono alle agenzie nazionali di determinare e

Martedì 25 ottobre 2005

limitare i dettagli richiesti ai richiedenti per le sovvenzioni e di rilasciare contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su una base semplificata che include solamente i seguenti elementi:

- **le parti contraenti;**
- **la durata del contratto, che è equivalente al periodo di sovvenzionabilità della spesa;**
- **l'importo massimo dei finanziamenti attribuiti;**
- **una breve descrizione dell'azione intrapresa;**
- **requisiti per le relazioni e l'accesso alle verifiche.**

Permettono altresì alle agenzie nazionali di consentire che il cofinanziamento fornito dai beneficiari assuma la forma di contributi in natura. Questi sono verificabili de facto, ma non devono essere soggetti a valutazione finanziaria.

1. Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1 I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

- a) a ciascuno Stato membro è attribuito un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;
- b) il residuo è assegnato ai vari Stati membri in funzione:
 - i) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;
 - ii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;
 - iii) della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro;
 - iv) del numero totale, in ciascuno Stato membro:
 - di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - di studenti e/o di laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programma intensivo» del programma Erasmus, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv);
 - di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità dei docenti» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii);
 - della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati, i progetti bilaterali e multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
 - degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b).

1.2 I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

1.3 La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5% del bilancio annuale destinato al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

Martedì 25 ottobre 2005

2. Designazione dei beneficiari

Le istituzioni elencate all'articolo 42, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma integrato, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i punti di riferimento nazionali per le qualifiche professionali e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3. Tipologie di beneficiari

Le sovvenzioni possono essere concesse a persone fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 possono consistere nella concessione di borse di studio.

4. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere combinate fino a un massimo di 100 000 EUR o utilizzate congiuntamente alle tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma integrato.

5. Fornitori di sapere pubblici

Tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri come pure tutti i fornitori di sapere che hanno ricevuto oltre il 50% delle loro entrate annue da fonti pubbliche nel corso dei due anni precedenti o che sono controllati da organismi pubblici o dai loro rappresentanti, sono trattati dalla Commissione come aventi la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa unitamente alla necessaria stabilità finanziaria per attuare progetti nell'ambito del presente programma; non sono tenuti a presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

6. Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del presente programma ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

7. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

8. Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono — a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata — partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione. La decisione di sostenere o non sostenere tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

Martedì 25 ottobre 2005

9. Stanziamenti minimi

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, ai programmi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:

Comenius **12 %**

Erasmus **41 %**

Leonardo da Vinci **23 %**

Grundtvig **3 %**

10. Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Tale contributo può essere erogato sotto forma di sovvenzioni di funzionamento e non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili del programma di lavoro approvato dell'agenzia nazionale.

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma integrato in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello stato interessato.

In linea con il principio della proporzionalità i requisiti di certificazione e di comunicazione saranno tenuti a un adeguato livello minimo necessario.

11. Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma integrato può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, all'audit e alla valutazione, che siano necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

12. Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 44 della presente decisione, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché audit della Corte dei Conti, effettuati — se necessario — in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure — laddove ciò sia necessario — con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali audit può all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

Martedì 25 ottobre 2005

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del presente programma la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽¹⁾.

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità⁽²⁾, designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure un qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un'azione o da un'omissione di una persona giuridica, che abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da esse gestite, attraverso una spesa indebita.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

P6_TA(2005)0396

Programma «Gioventù in azione» (2007-2013) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «GIOVENTÙ IN AZIONE» per il periodo 2007-2013 (COM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0471)⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0096/2004),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0263/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. desidera mettere in chiaro che gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione della Commissione sono puramente indicativi e verranno stabiliti nella decisione sul prossimo contesto finanziario pluriennale;
3. 3 invita la Commissione a presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
